

MODIFICA DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 26-4-1986, N. 131 (T.U. DELL'IMPOSTA DI REGISTRO) – Art. 1, comma 87



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018



La norma precisa il contenuto della norma secondo la quale l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente




puntualizzando che tale accertamento deve essere effettuato sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati

OBIETTIVO



Chiarire le modalità di applicazione dell'imposta di registro per fattispecie che possono prevedere più atti collegati

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici <u>degli atti presentati</u> alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.	L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici <u>dell'atto presentato</u> alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, <u>sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.</u>
 Osserva La suddetta modifica interviene, una volta per tutte per dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare tra contribuente ed Agenzia delle Entrate in merito alla corretta quantificazione dell'imposta di registro da applicare a tutti quegli atti soggetti a registrazione che, seppur predisposti singolarmente, possono sottendere alla realizzazione di un'operazione più complessa, ma unitaria nella sua essenza giuridica.	